

STATUTO

della

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI REGIONE BASILICATA ODV”

Approvato dall'Assemblea dei soci in data

Potenza , 21 dicembre 2022

AVO
Associazione Volontari Ospedalieri onlus
REGIONE BASILICATA
C.F.: 96074940766

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' "ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI REGIONE BASILICATA ODV" in sigla e di seguito A.V.O BASILICATA ODV o semplicemente "Associazione".

L'A.V.O BASILICATA ODV, con ininterrotta attività dal 10 maggio 2013, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto registrato il 10 maggio 2013 al n°2164 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 - Durata dell'associazione.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Sede legale

L'A.V.O BASILICATA ODV ha sede legale in via P. Petrone a Potenza c/o l'ospedale San Carlo.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L'AVO BASILICATA ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

L' AVO REGIONALE rappresenta il primo e fondamentale interlocutore delle AVO locali nell'ambito della struttura complessa della Federavo.

In funzione e in conseguenza di tale premessa AVO BASILICATA ODV persegue i seguenti scopi e le seguenti finalità:

- I. Promuove sul territorio di pertinenza l'azione diretta delle AVO locali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, al fine di assicurare loro una presenza amichevole, offrendo calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico.

Il servizio è prestato nelle diverse strutture ospedaliere, sociosanitarie, socio assistenziali e in altre strutture territoriali simili o alternative, collaborando senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nonché con interventi sul territorio e a domicilio, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute;

- II. Svolge ampie funzioni di rappresentanza dei propri associati a livello regionale presso Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati. Coordina l'attività delle AVO locali nel suo complesso, assicurando loro assistenza, consulenza, e ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali. Programma, organizza e gestisce eventi regionali, convegni, iniziative di varia natura finalizzate alla promozione e alla diffusione del messaggio dell'AVO, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete delle Associazioni aderenti, alla formazione di volontari, responsabili e presidenti, allo sviluppo e al dibattito sui temi della solidarietà sociale. Incoraggia e favorisce la nascita di nuove AVO locali nella regione supportandole e garantendo, anche formalmente e sino alla loro completa autonomia, la correttezza della loro azione; razionalizza le risorse AVO presenti nel territorio anche mediante accorpamenti o scissioni di AVO locali già esistenti.

- III. Funge da collegamento con la Federavo, secondo quanto previsto dallo Statuto Federavo.

Nello specifico:

- a. Rappresenta le istanze delle AVO locali presso la Federavo e diffonde nel territorio regionale ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse dalla Federazione;
- b. Partecipa a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati e informazioni allo sviluppo dei programmi varati dalla Federavo;
- c. Collabora con il Consiglio direttivo Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;
- d. Assume la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;
- e. Assume la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'AVO da parte delle Associazioni locali, con conseguente facoltà di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche, consultazioni e acquisizioni di specifica documentazione;
- f. In relazione alla funzione specificatamente attribuita dalla Federavo, interviene attivamente per la gestione delle controversie interne all'AVO BASILICATA adottando

attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure e i provvedimenti più opportuni al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l'efficienza di AVO locali sul territorio e della stessa AVO BASILICATA ODV, di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell'ambito territoriale di pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti locali, dallo Statuto regionale o dallo Statuto Federato, nonché violazioni dei principi fondanti dell'AVO la cui entità sia tale da compromettere l'immagine e la reputazione dell'Associazione.

Tutte le attività su menzionate sono svolte a titolo puramente gratuito

2. L'AVO BASILICATA non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, di cui all'art. 10 D. lgs. 460/ 1997 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Associati

1. Sono soci dell'AVO BASILICATA ODV le Associazioni di Volontariato Ospedaliero locali nonché le persone fisiche che alla data di approvazione del presente Statuto risultino essere iscritte nel registro dei soci dell'AVO BASILICATA ODV e che, riconoscendo i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto, dichiarino mediante atto di adesione formale la loro volontà di far parte dell'AVO BASILICATA.

2. Aderiscono all'AVO BASILICATA ODV le AVO locali che siano legalmente costituite da almeno un anno, siano operative sul territorio, abbiano stipulato accordi o convenzioni per l'esercizio dell'attività di volontariato, osservino fedelmente le norme vigenti sul volontariato e sulle ONLUS.

3. Possono aderire all'AVO BASILICATA ODV, previo insindacabile parere dell'Assemblea regionale, i volontari AVO che si siano distinti per il loro profilo morale, dotati di qualità umane, competenze gestionali, amministrative o tecniche o di altra natura, tali da apportare valore aggiunto all'Associazione nel suo complesso.

4. Sull'istanza di adesione presentata al Consiglio direttivo dell'AVO BASILICATA tramite il Presidente dell'AVO locale o, se persona fisica, direttamente dall'interessato, delibera con provvedimento motivato e inappellabile l'Assemblea dell'AVO BASILICATA, che si riserva altresì ogni più ampio controllo in merito ai requisiti richiesti.

5. Non potranno essere soci dell'AVO BASILICATA ODV le persone fisiche che nell'ambito dell'AVO abbiano subito provvedimenti disciplinari. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del consiglio direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione

Art. 6. Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'AVO BASILICATA ODV hanno diritto di:

- a) Eleggere liberamente e democraticamente gli Organi dell'associazione;
- b) Approvare lo Statuto nonché le sue modifiche ed i regolamenti;
- c) Usufruire di tutti i servizi forniti dall'associazione;
- d) Essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- e) Farsi promotori di iniziative e progetti.

2. I soci dell'AVO BASILICATA ODV sono tenuti a:

- a) Osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni interne;
- b) Versare la quota sociale annuale, nella misura e con le modalità approvate dall'Assemblea;
- c) Collaborare direttamente e indirettamente, secondo le proprie possibilità, per la realizzazione degli obiettivi, piani e progetti comuni;
- d) Partecipare alle iniziative, alle assemblee, ai progetti formativi comuni.

3. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. In caso di cessazione dalla qualità di associato, la quota o il contributo annuali versati sono intransmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. Con specifico regolamento, approvato dall'Assemblea, possono essere definite nel dettaglio le norme e le modalità per l'adesione all'associazione.

6. L'adesione all'associazione è a tempo illimitato ed è quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri.

Art. 8- Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. L' eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l' esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori
- Nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00) ;
- approvare impegni economici pluriennali;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- determinare il numero massimo di deleghe;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita

con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette; resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e un Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;

- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

- f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
 - g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
 - h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
 - i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.
- Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Art. 13 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 14- Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due. Egualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 15 - Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 16 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 17 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. BASILICATA O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 – Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 19 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 20 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017

Art. 21 - Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 22 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

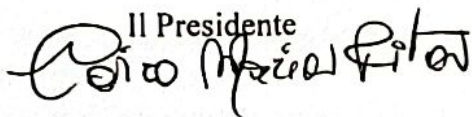
Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Potenza 21 dicembre 2022

Il Presidente



Il Segretario

